



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Assegno postdatato: come incassarlo con la regolarizzazione del bollo

Autore: Redazione | 18/06/2015



*Quando l'assegno è postdatato può essere portato all'incasso subito e pagato a vista a condizione che venga pagata l'imposta di bollo prevista per le cambiali e le sanzioni: prima di tale adempimento esso non è un titolo esecutivo.*

L'**assegno postdatato** rappresenta un titolo di credito pienamente **valido**, ma **irregolare**: questo significa che, nonostante l'apposizione di una data futura non ancora verificatasi, il creditore che ne sia materialmente in possesso lo può presentare in banca, in qualsiasi momento, per ottenerne l'**incasso**; l'**assegno** è, infatti, un titolo pagabile "**a vista**", cioè al momento stesso della sua presentazione e tale regola non può essere derogata per nessuna ragione neanche col consenso di creditore e debitore. In soldoni, l'**assegno** bancario presentato al pagamento **prima del giorno indicato** come data di emissione è pagabile nel giorno stesso della sua presentazione allo sportello della **banca**.

Tuttavia, per potersi procedere all'effettivo **incasso** dell'**assegno postdatato**, è prima necessaria la sua **regolarizzazione fiscale [1]**. In caso contrario vi è una **responsabilità** per l'evasione dell'imposta in solido tra tutti i soggetti che hanno concorso a formare il titolo e a metterlo in circolazione ossia: traente (debitore), prenditore (creditore), eventuali giranti, banca negoziatrice.

Dal 1999 **[2]**, l'emissione di un **assegno** postdatato non configura più un **reato**, ma la condotta è sanzionabile amministrativamente per **evasione del bollo**. Leggi a riguardo la nostra guida "[Assegno postdatato: validità ed effetti](#)".

### **Come incassare l'assegno postdatato regolarizzando il bollo**

Quando il prenditore dell'**assegno** postdatato intende procedere all'incasso prima della scadenza di pagamento, sarà tenuto ad eseguire la procedura di **regolarizzazione** del titolo in suo possesso. A norma di legge **[3]**, infatti, l'**assegno** postdatato acquista efficacia di **titolo esecutivo** solo nel caso in cui il titolo venga debitamente **regolarizzato** mediante **versamento dell'imposta proporzionale** (che viene calcolata come per le **cambiali**) nella misura del 12 per mille dell'importo dell'assegno medesimo, nonché attraverso il pagamento delle **sanzioni** sancite in materia di bollo.

### **Che succede se l'assegno postdatato non viene regolarizzato?**

Se non viene versata l'imposta di bollo, il creditore non può:

- né chiedere il pagamento dell'assegno "a vista", e quindi prima della data in esso riportata;
- né portarlo in esecuzione forzata all'**ufficiale giudiziario** e, quindi, pretendendo il **pignoramento** nei confronti del debitore. Difatti, l'assegno postdatato non regolarizzato non è titolo esecutivo.

## Il protesto

La regolarizzazione del bollo mediante l'adempimento fiscale appena descritto si rende necessaria soprattutto nell'ipotesi di **elevazione del protesto**, qualora alla data di presentazione dell'**assegno** non sussista la somma disponibile (provvista) sul conto corrente bancario del debitore. In altre parole, se l'assegno è scoperto e il creditore vuol ottenerne il protesto, dovrà prima procedere alla **regolarizzazione** del bollo.

## Note

**[1]** Le implicazioni fiscali sono invece disciplinate dall'art. 121 legge assegno, che regola i limiti della legittimità della posticipazione della data, e dalla nota all'art. 5 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 sull'imposta di bollo. **[2]** A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. **[3]** A norma degli artt. 118 e 121 R.D. n. 1736/1933 e della nota all'art. 5 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. *Autore immagine: 123rf com*